



Milano li, 11 Giugno 2026
Prot. n. 72 ON/ec

Alle
Aziende Associate
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 28

OGGETTO: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Decreto 13 aprile 2026 - Recepimento della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose e della direttiva delegata (UE) 2025/1801 della Commissione del 23 giugno 2025, che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose.

Il Decreto 13 aprile 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2026 ed entrato formalmente in vigore il 2 giugno 2026, diventa pienamente applicabile a partire dal 24 giugno 2026.

Il provvedimento introduce un'architettura standardizzata a livello europeo per la sicurezza stradale, superando la frammentazione nazionale attraverso una gestione del rischio basata su check-list e categorie di infrazione. L'atto normativo prevede un sistema di controllo unificato che estende le ispezioni dalla strada ai locali aziendali, favorendo una selezione meritocratica degli operatori logistici europei.

Il decreto introduce controlli coordinati ed estesi a tutta la filiera logistica per elevare la sicurezza del trasporto di merci pericolose. Suddivide le violazioni in tre fasce sanzionatorie: **Categoria I - Rischio elevato**: Inosservanza di norme critiche che genera un pericolo imminente di morte, lesioni gravi o danni ambientali estesi (es. trasporto di merci vietate o totale assenza di dispositivi di sicurezza), con conseguente **fermo immediato del veicolo**; **Categoria II - Rischio medio**: Violazioni che creano un rischio potenziale di lesioni o danni (es. mancanze parziali nell'equipaggiamento o difetti nei contenitori), che richiedono la regolarizzazione prima di ripartire o presso un'officina autorizzata; **Categoria III - Rischio lieve**: Infrazioni di tipo formale o documentale che non compromettono direttamente la sicurezza (es. errori compilativi), per le quali sono previste sanzioni pecuniarie senza blocco del mezzo.

Allarga l'azione ispettiva dalle strade ai magazzini di trasportatori, caricatori e destinatari per valutarne la conformità interna; Potenzia la condivisione digitale dei verbali e delle sanzioni tra gli Stati dell'Unione Europea per colpire i vettori esteri recidivi; Richiede alle imprese la revisione immediata dei piani di sicurezza, l'aggiornamento formativo dei lavoratori e l'esecuzione di verifiche periodiche.

❖ **Si allega il Decreto 13 aprile 2026.**

Cordiali saluti.

F.to il Direttore
Onofrio Nacci